



SENT.	158/08
CONT.	3390/08
CRON.	1581/08
REP.	1060/08

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - SEZIONE UNICA
 nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Carlo	CARDI	Presidente
Dott. Franco	PASTORELLI	Giudice
Dott. Emilia	GRASSI	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2390/2006 R.G.
 promossa da:

[REDACTED]
 elettivamente domiciliato in VIA DE SANCTIS, 24/A -
 LIVORNO, presso e nello studio dell'avv. MURACE
 STEFANO che unitamente agli avv.ti VITTORIO BOVINI e
 ROBERTO POLLONI lo rappresenta e difende;

ATTORE

[REDACTED]
 elettivamente domiciliato in VIA DE SANCTIS, 24/A -
 LIVORNO, presso e nello studio dell'avv. MURACE
 STEFANO che unitamente agli avv.ti VITTORIO BOVINI e
 ROBERTO POLLONI lo rappresenta e difende;

ATTORE



riconoscere e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia dell'ordine di acquisto dello strumento finanziario Cirio Holding Luxembourg SA codice Isin XS0124290296 e per l'effetto condannare, previa restituzione dei titoli e dell'importo delle cedole, se riscosse, la convenuta alla restituzione integrale della somma di € 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo. **IL CASO.it**

2. In via subordinata, accertata la violazione da parte dei convenuti delle regole di condotta degli intermediari finanziari e dei promotori finanziari, regole primarie, secondarie e regolamentari di cui in premessa e di violazione di norme di legge in materia, ritenere e dichiarare l'annullamento, per vizio del consenso, dell'ordine di acquisto dello strumento finanziario Cirio Holding Luxemburg SA codice Isin XO1242900296 e per l'effetto condannare la convenuta, previa restituzione dei titoli e dell'importo delle cedole se riscosse, alla restituzione integrale della somma di € 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo.

3. In via ulteriormente subordinata, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare, nonché violazione dell'obbligo di buona fede, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto - prenegoziali e negoziali - incante il

9



negozio di compravendita dello strumento finanziario Cirio Holding Luxemburg SA codice Isin XO1242900296 e per l'effetto, previa restituzione dei titoli e dell'importo delle cedole, se riscosse, condannarla al risarcimento del danno patito dagli attori equivalente alla somma investita di € 30.000,00 oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo.

4. In ogni caso accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta ha integrato un illecito civile e/o penale e, per l'effetto, condannare la stessa anche al risarcimento del danno morale e/o biologico ed esistenziale, che si indica, in via equitativa in € 10.000,00 o in quella somma che sarà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

Nel merito:

Piacecia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Livorno respingere le richieste tutte avanzate da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED], attuale [REDACTED] poiché la [REDACTED] a suo tempo nella operazione di acquisto del Titolo esposta in atti ha agito nel pieno rispetto della normativa vigente né è stato provato un comportamento illegittimo o comunque lesivo di diritti altrui da parte dell'Istituto di Credito.

Chiede altresì respingersi le richieste di danno tutte poiché

8



totalmente infondate in fatto ed in diritto.

Viene precisato comunque che ogni valutazione e/o decisione del Tribunale non potrà, in qualsiasi ipotesi, prescindere dalla quantificazione e/o restituzione delle cedole maturate dal bond e percepite nel tempo dagli attori, maggiorate di interessi nonché, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie di nullità o annullamento degli acquisti, la retrocessione alla Cassa del titolo contestato.

Inoltre, avendo trasferito il bond in altro Istituto e stante la mancata adesione degli attuali attori alla ristrutturazione del debito Cirio S.p.A., in denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie di nullità od annullamento degli acquisti, riconoscere ex art. 1227 c.c. la loro responsabilità per non aver limitato e/o annullato l'eventuale danno attraverso la rinegoziazione del titolo.

In via istruttoria ribadisce tutte le proprie istanze esposte in atti, depositi ed allegazioni, ai quali si riporta in toto richiedendone la ammissione della prova per testi già capitolata.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato, [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio la [redacted] [redacted] s.p.a., chiedendo dichiararsi la nullità dell'ordine di acquisto dello strumento finanziario Cirio Holding Luxembourg SA in data 13/6/01, per l'importo di € 30.000,00, con condanna della banca alla restituzione di detta somma. In



subordine, gli attori chiedevano l'annullamento per vizio del consenso del suddetto ordine di acquisto, e, in via ulteriormente subordinata, di accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno, anche morale e/o biologico ed esistenziale, subito in conseguenza dell'operazione sopra indicata.

IL CASO.it

Sostenevano in particolare gli attori di avere proceduto all'acquisto in esame su consiglio di un funzionario della banca convenuta, che aveva omesso di informarli adeguatamente in ordine alla tipologia del titolo acquistato, e di renderli in particolare edotti del fatto che lo stesso era stato emesso da una società estera e che era privo di rating.

Gli attori rilevavano altresì che la attestazione di inadeguatezza dell'operazione risultante dall'ordine di acquisto non era stata dagli stessi sottoscritta, in violazione degli artt. 21 T.U.F. e 28 del reg. Consob 11522/98.

Nel costituirsi in giudizio, la [redacted] credito s.p.a., quale mandataria della [redacted] contestava la denunciata violazione degli obblighi informativi posti a suo carico, sostenendo di avere consegnato agli attori il documento generale sui rischi dell'investimento, rilevando inoltre che dalle numerose operazioni dagli stessi effettuate si evinceva la loro esperienza nella materia finanziaria ed una propensione al rischio elevata. La banca rilevava infine la infondatezza dell'assunto avversario



circa la propria consapevolezza della prevedibilità del default Cirio, verificatosi a distanza di oltre un anno dall'acquisto in discussione, e chiedeva, in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la restituzione del titolo venduto agli attori.

Con il decreto di fissazione dell'udienza collegiale, il G.D. ammetteva la prova orale richiesta dalle parti.

Il Tribunale, confermato detto provvedimento, fissava l'udienza dinanzi al G.R. per l'espletamento della prova, al cui esito la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio ex art.16 co. 5° D.Lgs.vo 5/03, all'udienza del 6/5/08.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla rilevata nullità del contratto di acquisto del titolo in questione, ritiene il Collegio condivisibile l'orientamento manifestato sul punto dalla S.C., secondo cui "la contrarietà a norme imperative di cui all'art.1418 1° co. c.c., quale causa di nullità del contratto, postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto. I comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e pertanto la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo a nullità del contratto, a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore" (Cass. 19024/05, Trib. Genova 29/6/05).

Q



La correttezza di tale asserzione appare corroborata dal fatto che il legislatore ha dettato nel t.u.f. una disciplina analitica dei casi di nullità del contratto di intermediazione mobiliare (v. artt. 23, 24 e 30) e dal fatto che tutte le nullità testuali ivi previste hanno carattere relativo (v. artt. 23 3° co., 24 2° co. e 30 7° co.) potendo essere fatte valere solo dal cliente e non dall'intermediario dei servizi di investimento, né potendo essere rilevate d'ufficio dal giudice. Da tale scelta normativa può desumersi che la violazione delle altre norme del t.u.f. non può comportare la nullità virtuale del negozio e tantomeno la nullità assoluta. Opinando in senso contrario, si giungerebbe a creare una nuova ipotesi di nullità non prevista dal legislatore e più grave delle nullità che lo stesso t.u.f. ha previsto come nullità soltanto relative, conclusione questa che appare in contrasto con la ratio della normativa in esame, diretta a proteggere i consumatori, potendo portare a conseguenze pregiudizievoli per gli stessi, che sarebbero esposti a domande di nullità virtuali proposte ad esempio dalle banche per violazione di dette norme imperative con i conseguenti obblighi restitutori a carico dei clienti anche degli interessi e degli incrementi patrimoniali nel frattempo ottenuti.

Neppure può essere accolta la domanda di annullamento del contratto, in assenza di prova che la stipula dello stesso sia avvenuta sulla base di una falsa rappresentazione della realtà da parte degli attori circa la natura del titolo acquistato e, comunque,



della riconoscibilità di detto errore da parte della banca.

La domanda appare invece fondata con riferimento all'inadempimento contrattuale ascritto alla convenuta, che non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico dall'art.23 D.lgs.vo 58/98, ed in particolare di avere informato adeguatamente gli attori in ordine alla natura e tipologia del titolo acquistato ed ai rischi connessi all'investimento compiuto.

Nulla è invero emerso sul punto dalla prova orale espletata, non avendo la teste [REDACTED], dipendente della [REDACTED] saputo riferire alcunchè in ordine al tipo di informazioni rese agli attori sul tipo di acquisto operato, e neppure se la richiesta di quello specifico titolo provenne dagli attori.

Il figlio di questi ultimi ha peraltro riferito che fu la [REDACTED] a suggerire l'acquisto del titolo Cirio, sostenendo la bontà dell'investimento, senza fornire alcuna informazione specifica sui rischi connessi all'operazione. **IL CASO.it**

Va ancora rilevato sul punto che dalla documentazione prodotta emerge che il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari è stato consegnato agli attori in data 10/8/2001 o pertanto in epoca successiva all'acquisto di cui si discute.

La condotta della banca appare inoltre inosservante del disposto di cui all'art.29 del reg. consob 11522/98, atteso che la segnalazione di inadeguatezza dell'operazione che si rinviene nell'ordine di acquisto non è stata effettuata nel rispetto delle



modalità prescritte dalla norma su richiamata, che prevede l'obbligo di informare l'investitore delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla esecuzione dell'operazione, procedendo poi alla stessa sulla base di un ordine impartito per iscritto.

Appare invero condivisibile l'orientamento formatosi nella più recente giurisprudenza di merito secondo cui "l'avvertimento all'investitore relativo ad una operazione inadeguata che si presenti come eccessivamente generico in quanto non richiama espressamente le categorie di inadeguatezza disciplinate dalla normativa vigente non è tale da porre il cliente in grado di comprendere l'effettiva portata dell'operazione posta in essere e la sua inadeguatezza al proprio profilo di rischio"(Trib.Rimini 6/6/07, Trib.Foggia 13/11/07, Trib.Novara 28/3/07, Trib.Genova 3/11/06).

La segnalazione di inadeguatezza dell'operazione che emerge dall'ordine di acquisto in esame non risulta inoltre specificamente sottoscritta dagli attori, sicchè manca la prova che l'ordine sia stato impartito dagli stessi nonostante l'avvertenza dell'intermediario(v.Trib.Venezia del 11/7/2005, Trib.Bologna 31/5/05).

La violazione degli obblighi sin qui esaminati si traduce in un grave inadempimento contrattuale dalla convenuta, idoneo a fondare il diritto degli attori al risarcimento del danno, che può essere quantificato nell'ammontare della somma investita, in assenza di prova di un valore residuo del titolo venduto.



La convenuta è dunque tenuta al pagamento della somma di € 30.000,00. oltre agli interessi legali dal giugno 2001 sino al saldo.

IL CASO.it

Deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno biologico e morale formulate dagli attori, in assenza di prova del primo, e tenuto conto, quanto al secondo, della natura contrattuale della affermata responsabilità della banca.

Le domande della convenuta di restituzione del titolo ceduto e di accertamento della responsabilità di parte attrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1227 c.c. non possono essere accolte, risultando proposte soltanto in relazione alle domande di parte attrice che risultano respinte.

Deve invece essere accolta la domanda di restituzione delle cedole maturate dal bond, ove percepite dagli attori.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta da [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted] di gestione del credito s.p.a., quale mandataria della [redacted], in persona del legale rappresentante,

CONDANNA

La convenuta al pagamento della somma di € 30.000,00 oltre

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 2390/2006 11

R.G.



9

